



Istruzioni e spiegazioni

del 1° gennaio 2022

relative all'ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura

(OMSC; RS 914.11)

del 26 novembre 2003 (stato 11 novembre 2020)

Per una migliore comprensione alle istruzioni e spiegazioni è anteposto, in corsivo, il testo d'ordinanza. Le presenti spiegazioni e istruzioni sono destinate alle istanze preposte all'esecuzione. Dovrebbero contribuire all'applicazione uniforme delle disposizioni dell'ordinanza.

Il Consiglio federale svizzero,

*visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1, 86a capoverso 2, 166 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr),
ordina:*

Sezione 1: Aiuti per la conduzione aziendale

Art. 1 Mutui esenti da interessi

¹ I Cantoni possono accordare ai gestori di aziende agricole aiuti per la conduzione aziendale sotto forma di mutui esenti da interessi, al fine di:

- a. ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore;*
- b. rimborsare mutui esistenti gravati da interessi (conversione del debito); o*
- c. facilitare la cessazione della gestione dell'azienda.*

² Sussistono difficoltà finanziarie qualora il richiedente non sia temporaneamente in grado di far fronte ai propri impegni finanziari. Deve essere presente un indebitamento iniziale gravato da interessi superiore al 50 per cento del valore di reddito.

Considerazioni generali:

In virtù dell'articolo 78 capoverso 2 LAgr, i Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori (proprietari o affittuari) di un'azienda contadina. Tale possibilità è data anche per membri di una comunità aziendale riconosciuta (CA o comunità

aziendale settoriale CAS). Le dimensioni dell'azienda necessarie (valore USM) per un'azienda associata nel quadro di una CA/CAS riconosciuta sono calcolate in base alla sua partecipazione in seno alla comunità. Alla CA/CAS in quanto tale non può essere erogato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

Cpv. 1 lett. b: Una conversione dei debiti è possibile senza che vi sia un'emergenza finanziaria. Pertanto, un mutuo può venir concesso per evitare ristrettezze finanziarie che potrebbero verificarsi a causa del cambiamento delle condizioni quadro economiche. Questo provvedimento è finalizzato a sdebitare in modo mirato le aziende.

Nel caso di un investimento tempestivo il mutuo nell'ambito degli aiuti per la conduzione aziendale va impiegato in modo efficace e diretto per estinguere i debiti gravati da interessi. Il pagamento deve avvenire in linea di principio entro un anno come da decisione cantonale.

Cpv. 1 lett. c: Mediante questa disposizione viene agevolata la cessazione anticipata dell'azienda, poiché i contributi con obbligo di restituzione nonché i crediti d'investimento o i mutui concessi a titolo di aiuto per la conduzione aziendale giusta il capoverso 1 lettere a e b possono venir convertiti in un nuovo mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

Art. 2 Dimensioni dell'azienda necessarie

¹ *I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono versati soltanto se le dimensioni dell'azienda sono pari almeno a un'unità standard di manodopera (USM).*

² *A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari.*

³ ...

Cpv. 1: Il calcolo delle USM si basa sull'articolo 3 OTerm. A complemento dei coefficienti dell'OTerm, in virtù del capoverso 2, vengono tenuti in considerazione i supplementi e i coefficienti supplementari di cui all'allegato 1 OIMSC. Se il richiedente è membro di una CA riconosciuta, il valore USM è calcolato in base alla partecipazione dell'azienda in seno alla comunità. Per il calcolo delle USM va considerato l'attuale metodo di gestione. La definizione "le dimensioni dell'azienda sono pari almeno a 1,0 USM" va intesa a più lungo termine. I valori USM richiesti per un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b devono essere rispettati entro i primi cinque anni dal versamento.

Per i mutui per la cessione dell'azienda vale la considerazione che in passato queste aziende al momento della concessione dell'aiuto finanziario adempivano le condizioni USM.

Cpv. 2: Per il computo delle attività affini all'agricoltura di cui all'allegato 1 numero 7 OIMSC si applicano le istruzioni secondo l'articolo 12b OTerm.

Esempio di calcolo: l'azienda ha una cifra d'affari di 300 000 franchi provenienti dalla vendita diretta, sebbene il 20 per cento circa sia acquistato in vista della rivendita, ovvero 240 000 franchi provengono da un'attività agricola in senso stretto → 1.20 USM e 60 000 franchi da un'attività affine all'agricoltura → 30 USM.

Art. 3 Dimensioni dell'azienda necessarie nelle aree a rischio

¹ *Nelle aree della regione di montagna e di quella collinare nelle quali la gestione o una sufficiente densità d'insediamento è a rischio, le dimensioni dell'azienda necessarie sono di almeno 0,60 USM.*

² *L'UFAG fissa i criteri per decidere se un'azienda si trovi in un'area a rischio.*

Il diritto all'applicazione del presente articolo è valutato per ogni singolo caso. I criteri per la delimitazione delle aree a rischio si basano sull'articolo 2 e sull'allegato 2 OIMSC. Informazioni concernenti il criterio della capacità finanziaria del Comune (quota pro capite dell'imposta federale diretta), e l'evoluzione della popolazione sono reperibili rispettivamente su www.estv.admin.ch e www.bfs.admin.ch. Gli organi esecutivi cantonali possono reperire queste informazioni direttamente anche in eMapis > Amministrazione > Modelli e informazioni. Per la valutazione del criterio della distanza di percorso dal centro più prossimo sono determinanti i centri medi e grandi della tipologia dei comuni ARE (www.map.geo.admin.ch > Tipologia dei comuni ARE) e i capoluoghi cantonali. Onde tenere in considerazione le peculiarità specifiche di una regione, i Cantoni possono stabilire un criterio che definisca il grado di rischio dell'insediamento.

Art. 4 *Requisiti personali*

¹ *I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati soltanto se il gestore adempie le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 nonché 8–31 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti.*

² *La concessione di un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b presuppone inoltre che il richiedente possieda una delle seguenti qualifiche:*

- a. una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr);*
- b. una formazione professionale come contadina con attestato professionale conformemente all'articolo 42 LFPr; o*
- c. una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.*

³ *In caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata una delle due persone deve soddisfare i requisiti di cui al capoverso 2.*

⁴ *La gestione di un'azienda svolta con successo durante almeno tre anni e documentata è equiparata alle qualifiche giusta il capoverso 2.*

⁵ *Per i gestori di aziende ubicate nelle regioni di cui all'articolo 3 capoverso 1, la formazione professionale di base conclusa in un'altra professione con certificato federale di formazione pratica ai sensi dell'articolo 37 LFPr o con attestato federale di capacità ai sensi dell'articolo 38 LFPr è equiparata alla formazione di base giusta il capoverso 2.*

Cpv. 1: Con la presente disposizione si garantisce che i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale vengano concessi unicamente nei casi in cui il richiedente gestisce in prima persona un'azienda e adempie la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Giusta l'articolo 3 OPD possono essere sostenute le persone fisiche o le società di persone che gestiscono una società di capitali. Se alla società di capitali partecipano solo persone che adempiono i criteri di entrata in materia, l'aiuto per la conduzione aziendale può essere concesso integralmente, altrimenti va proporzionalmente ridotto. L'aiuto per la conduzione aziendale può essere versato anche alla società di capitali.

Cpv. 2 lett. c: Sono ammessi i seguenti attestati di formazione:

- orticoltrice AFC / orticoltore AFC
- avicoltrice AFC / avicoltore AFC
- frutticoltrice AFC / frutticoltore AFC
- cantiniera AFC / cantiniere AFC

- viticoltrice AFC / viticoltore AFC
- vignaiolo e frutticoltore con attestato federale di capacità della Scuola professionale di Changins
- “horticulteur complet qualifié” presso “Le Centre de Lullier”
- ing. SUP in enologia o Bachelor of Sciences HES-SO in enologia della Scuola universitaria professionale di Changins
- bachelor of science in agronomia, ingegnere in orticoltura – grade bachelor e bachelor of science in gestione della natura con specializzazione natura e agricoltura della Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia)
- ing. dipl. STS in orticoltura, frutticoltura e viticoltura, ing. dipl. ST in orticoltura con specializzazione in orticoltura, ing. dipl. ST in scienze ambientali con specializzazione orticoltura, bachelor of science con specializzazione orticoltura e bachelor of science con specializzazione agricoltura biologica e orticoltura dell’Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW)
- tecnico agricolo SUP
- ing. agr. PFZ, STS, ST o bachelor
- formazione estera: per le formazioni estere va presentato il riconoscimento (equivalenza) o la conferma del livello di formazione (assegnazione del diploma estero al rispettivo livello di formazione svizzero) (www.sefri.admin.ch).

Cpv. 3: La formazione agricola di un coniuge o di un partner in unione domestica registrata è considerata idonea anche qualora l’azienda sia formalmente gestita dal coniuge privo di una formazione agricola.

Cpv. 4: La dimostrazione del buon andamento dell’azienda presuppone che il capoazienda gestisca l’azienda agricola per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e, conformemente alle disposizioni dell’OPD, sia riconosciuto come gestore. L’azienda agricola in questo periodo (3 anni) deve adempiere le condizioni in materia di dimensioni dell’azienda di cui all’articolo 2 (1.0 USM) o 3 (0.6 USM).

Art. 5 Sostanza

¹ Se la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 600 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b.

² I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne le particelle utilizzate nell’agricoltura.

Cpv. 1: Prima della riduzione l’ultima sostanza imponibile tassata in maniera definitiva viene arrotondata per difetto ai ventimila franchi precedenti. Per non sfavorire le persone tassate congiuntamente, la sostanza imponibile va suddivisa tra le persone tassate.

Cpv. 2: Se il centro aziendale si trova in una zona edificabile, gli edifici agricoli e la particella attorno alla fattoria sono tenuti in considerazione al valore di reddito.

Art. 6 Condizioni per la conversione dei debiti

¹ Dopo la realizzazione di un consistente investimento, un mutuo secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera b può essere accordato soltanto al termine di un periodo di attesa di tre anni.

² ...

³ ...

⁴ *L'ultima conversione dei debiti deve risalire ad almeno dieci anni prima.*

Cpv. 1: Il periodo di attesa di tre anni inizia dopo la fine dell'investimento, tenendo conto delle seguenti scadenze:

- a. per investimenti con contributi federali: data della decisione del pagamento finale del contributo federale;
- b. per gli altri investimenti (casi CI inclusi): data di ritiro degli edifici o degli impianti, o data di scadenza del prezzo di acquisto (ripresa dell'azienda, acquisto di terreno, acquisto di macchine, ecc.).

Più l'azienda è grande, maggiore sarà il "consistente investimento". A seconda delle USM di un'azienda, gli importi forfettari per l'aiuto iniziale di cui all'allegato 4 numero 1 OIMSC vanno applicati a titolo comparativo.

Cpv. 4: Su un periodo di dieci anni, un'azienda può ricevere una sola volta mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale. In casi di rigore motivati, sul suddetto periodo è possibile concedere un ulteriore mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera a.

Art. 6a Condizioni per l'ottenimento di un mutuo in vista della cessazione della gestione di un'azienda

¹ *I mutui secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere concessi soltanto se i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate a una distanza di percorso di al massimo 15 km conformemente agli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.*

² *Il richiedente può mantenere gli edifici e una superficie agricola utile di 100 are al massimo, di cui al massimo 30 are di terreni coltivati a vigna o di terreni adibiti alla frutticoltura.*

Cpv. 1: Una conversione di contributi per i quali vige l'obbligo di restituzione, di crediti d'investimento pendenti o di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b è possibile soltanto se la cessazione della gestione dell'azienda è finalizzata ad aumentare la superficie agricola utile di aziende di terzi. La conversione non è possibile in caso di classificazione in una zona con conseguente sviluppo urbano delle superfici oppure in caso di ripresa dell'azienda da parte di un gestore di una piccola azienda.

Cpv. 2: In caso di vendita dell'azienda sono fatte salve le disposizioni della LDFR. In caso di affitto dell'azienda si applicano le disposizioni della LAAgr.

Art. 7 Onere sopportabile

¹ *L'importo del mutuo e del rimborso va stabilito in modo che l'onere sia sopportabile.*

² *L'onere è sopportabile se il richiedente è in grado di:*

- a. *coprire le spese correnti dell'azienda e della famiglia;*
- b. *garantire il servizio degli interessi;*
- c. *adempiere gli impegni assunti in relazione al rimborso;*
- d. *effettuare gli investimenti futuri necessari; e*
- e. *rimanere solvibile.*

³ Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale i Cantoni possono fissare un importo massimo per azienda. Questo importo massimo non può essere inferiore a 200 000 franchi.

Cpv. 1: All'atto della determinazione dell'importo del mutuo e del termine di rimborso giusta l'articolo 14 va tenuta in considerazione la produttività, in termini economici, dell'azienda.

Cpv. 2: La sopportabilità dell'onere finanziario viene valutata sulla scorta di un programma economico-aziendale realistico che si basa in primo luogo sulle cifre della contabilità dell'azienda. È necessaria particolare prudenza nel caso di aziende con una formazione negativa del capitale proprio. Va considerata in modo adeguato l'evoluzione delle condizioni quadro dal profilo aziendale, dell'economia di mercato e della politica agricola.

Nell'ambito del calcolo della sopportabilità dell'onere finanziario vanno accuratamente stimati e ponderati i rischi futuri. Ad esempio, oltre alle future condizioni quadro economiche, anche i terreni affittati non garantiti a lungo termine o i necessari contratti di ritiro dei concimi aziendali rappresentano un ulteriore rischio.

Per il calcolo della sopportabilità dell'onere finanziario sono consentiti diversi metodi.

Cpv. 3: Se viene fissato un importo massimo, questo deve essere sancito legalmente in maniera vincolate.

Art. 8

...

Art. 9 Domanda, esame e decisione

¹ Le domande di mutuo vanno inoltrate al Cantone.

² Il Cantone esamina la domanda, ne valuta la necessità, decide in merito alla stessa e fissa le condizioni e gli oneri per il singolo caso. Può rinunciare alla concessione di mutui inferiori a 20 000 franchi.

³ Per le domande che non superano l'importo limite di cui all'articolo 10 capoverso 2, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone trasmette all'UFAG i dati pertinenti in formato elettronico. La decisione cantonale non deve essere notificata all'UFAG.

⁴ Per le domande che superano l'importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all'UFAG. Trasmette i dati pertinenti in formato elettronico. Notifica la decisione al richiedente dopo che l'UFAG l'ha approvata.

Art. 10 Procedura di approvazione

¹ Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno della trasmissione in formato elettronico del fascicolo completo all'UFAG.

² L'importo limite ammonta a 500 000 franchi, compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

³ Se la decisione nel merito è presa dall'UFAG, esso stabilisce le condizioni e gli oneri nel singolo caso.

Cpv. 2: Per il calcolo dell'importo limite vengono tenuti in considerazione tutti i saldi di crediti d'investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale anteriori.

Art. 11 Obbligo di tenere la contabilità

¹ *Su richiesta dal Cantone, nel corso della durata del mutuo deve essere presentata la contabilità aziendale.*

² *In casi eccezionali, per i mutui inferiori all'importo limite conformemente all'articolo 10 capoverso 2 possono essere presentate singole registrazioni.*

Per tutti i casi che necessitano di un'approvazione, per i quali la Confederazione partecipa alla copertura di un'eventuale perdita, è richiesta una contabilità economico-aziendale. Se il mutuatario non è più in grado di adempiere le condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 2, il Cantone avverte immediatamente l'UFAG.

Per i mutui al di sotto dell'importo limite il Cantone può rinunciare a richiedere la contabilità aziendale.

Art. 12 Garanzia dei mutui

¹ *I mutui devono essere accordati se possibile con garanzie reali.*

² *Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del credito, la costituzione di un'ipoteca o di una cartella ipotecaria registrata. Tale decisione vale come prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca o della cartella ipotecaria registrata nel registro fondiario.*

³ *Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario giunte a scadenza.*

Cpv. 1: Il pegno immobiliare rappresenta il modo migliore di garantire un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale e pertanto ha una valenza prioritaria.

Cpv. 2: La disposizione consente una notevole semplificazione nella costituzione di titoli di cartelle ipotecarie nel registro fondiario e quindi anche un notevole risparmio finanziario.

Cpv. 3: La possibilità di conteggiare altre prestazioni federali giusta la LAgr, quali ad esempio i pagamenti diretti, deve essere già menzionata nella decisione, nel contratto di concessione del mutuo o in un accordo separato.

Art. 13 Revoca dei mutui

¹ *Sono considerati in particolare motivi importanti per la revoca del mutuo:*

- a. l'alienazione dell'azienda;*
- b. l'edificazione o l'utilizzazione del suolo per scopi diversi dall'utilizzazione agricola;*
- c. la cessazione della gestione in proprio secondo l'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale, tranne in caso di affitto a un discendente;*
- d. l'utilizzazione duratura di parti essenziali dell'azienda per scopi non agricoli;*
- e. l'inosservanza di condizioni e di oneri stabiliti nella decisione;*
- f. l'apporto di capitali di terzi senza previa consultazione del Cantone;*
- g. la mancata adozione di provvedimenti, nei termini fissati dal Cantone, per ovviare all'incuria nella gestione e nella manutenzione constatata dal Cantone;*
- h. il mancato pagamento, nonostante diffida, di una quota d'ammortamento entro sei mesi dall'esigibilità;*

i. l'ottenimento di un mutuo sulla base di dati errati o fuorvianti..

² *Trattandosi di mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell'azienda, sono considerati motivi importanti soltanto quelli di cui al capoverso 1 lettere e, h ed i.*

³ *Al posto di una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasferire il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni di entrata in materia di cui agli articoli 2-7 e offra la garanzia richiesta. È fatto salvo l'articolo 15.*

Cpv. 1: L'elenco dei gravi motivi non è esaustivo. Il termine per il rimborso è di tre mesi.

Cpv. 1 lett. c: Non è considerata cessazione della gestione in proprio giusta la lettera c la fattispecie in cui l'azienda continua a essere gestita dal coniuge e questi adempie le condizioni di cui agli articoli 3-6 OPD.

Cpv. 3: Un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale precedentemente concesso in virtù dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a o b può essere trasferito alle stesse condizioni al successore nell'azienda soltanto se esso adempie le condizioni di entrata in materia relative alla concessione di un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale. Se la condizione concernente le dimensioni dell'azienda necessarie di cui all'articolo 2 o 3 è soddisfatta per almeno cinque anni, il successore deve adempiere unicamente i requisiti personali (art. 4-7).

Se il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale è trasferito a un affittuario al di fuori della famiglia, deve essere disponibile un contratto d'affitto di durata perlomeno uguale al rimanente termine di rimborso del mutuo. Nel canone del fitto agricolo deve essere considerata la quota d'ammortamento del mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, affinché non venga superato il fitto agricolo massimo fissato nell'ordinanza sui fitti agricoli (RS 221.213.221). Prima di approvare il trasferimento, il servizio cantonale è tenuto a verificare se tali disposizioni sono adempiute. In caso di affitto a un discendente si applica la disposizione del capoverso 1 lettera c.

È fatta salva l'alienazione con utile di cui all'articolo 15.

Art. 14 Rimborso

¹ *L'autorità che decide fissa il termine di rimborso del mutuo. Detto termine non può superare i venti anni; per i mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell'azienda il termine massimo è di dieci anni.*

² *I termini di rimborso dei mutui devono essere fissati secondo le possibilità economiche del mutuatario.*

³ *Il Cantone può differire di tre anni al massimo, nei limiti del termine di cui al capoverso 1, il rimborso dei mutui accordati conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera a.*

⁴ *Il Cantone può sospendere per un anno, nei limiti del termine di cui al capoverso 1, il rimborso del mutuo, se le condizioni economiche del mutuatario si deteriorano senza sua colpa.*

⁵ *Se le condizioni economiche del mutuatario sono migliorate considerevolmente, il Cantone può aumentare adeguatamente il tasso di ammortamento nel periodo di durata del contratto o esigere il rimborso anticipato del mutuo residuo.*

Cpv. 1 e 2: Nell'ottica di uno sdebitamento efficace dell'agricoltura, considerate le possibilità economiche dell'azienda è opportuno fissare un termine di rimborso più breve del termine massimo.

Il termine di rimborso decorre dal versamento del mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

Cpv. 3: Per i mutui giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera a l'aiuto può essere aumentato se la difficoltà finanziaria può essere alleviata grazie a una dilazione del rimborso di tre anni al massimo. Va tuttavia rispettato in ogni caso il termine massimo di rimborso di cui all'articolo 1.

In caso di conversione dei debiti giusta l'articolo 1 capoverso 1 lettera b non è consentito un rinvio del termine del primo rimborso.

Cpv. 4: È possibile dilazionare più volte il rimborso di un anno in caso di temporaneo peggioramento delle condizioni economiche del mutuatario. Onde amministrare più facilmente tale possibilità (nessun aumento del rimborso annuale dopo una dilazione), è necessario che il termine iniziale di rimborso fissato sia più breve del termine massimo per almeno 1-3 anni. Se all'atto della concessione del mutuo era stato previsto un termine massimo di rimborso, una dilazione è possibile soltanto se parallelamente a ciò viene fissato un importo del rimborso annuale più elevato.

Cpv. 5: Il Cantone ha la possibilità di disdire il mutuo anticipatamente o di aumentare in modo corrispondente la quota di ammortamento. Il presente articolo si applica in primo luogo nei casi in cui il richiedente realizza notevoli entrate non agricole o riceve un'eredità consistente.

Art. 15 Alienazione con utile

¹ *Se l'azienda o parte di essa è alienata con utile, deve essere restituita la quota del mutuo non ancora rimborsata.*

² *L'utile equivale alla differenza tra il prezzo d'alienazione e il valore d'imputazione, dedotti compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. L'UFAG stabilisce i valori d'imputazione.*

Cpv. 1: Conformemente all'articolo 82 LAgr, in caso di alienazione con utile dell'azienda o di parte dell'azienda il rimanente importo del mutuo deve essere restituito immediatamente. Contrariamente a quanto è il caso per i crediti d'investimento, i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale devono essere restituiti anche in caso di vendita con utile di una parte non sovvenzionata dell'azienda.

Cpv. 2: I valori d'imputazione sono fissati nell'articolo 8 e nell'allegato 5 OIMSC. Per le aziende che dopo l'alienazione continuano ad adempiere le condizioni di entrata in materia (tra cui 1,0 USM) la restituzione è esigibile soltanto se la sostanza giusta l'articolo 5 è superata con l'utile.

Art. 16 Finanziamento

¹ *La prestazione del Cantone ammonta al 100 per cento della prestazione federale.*

² *Il Cantone chiede i fondi federali all'UFAG in funzione delle sue necessità.*

³ *L'UFAG esamina la proposta del Cantone e gli versa i mezzi finanziari nell'ambito dei crediti stanziati. I fondi federali sono versati soltanto dopo lo stanziamento della prestazione cantonale.*

⁴ *In deroga al capoverso 3, la Confederazione, su richiesta, può anticipare la prestazione cantonale se:*

a. in una o più regioni si sono verificati eventi straordinari; e

b. i fondi ordinari del Fondo cantonale di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale non sono sufficienti per la concessione di mutui.

⁵ *Il Cantone versa la prestazione cantonale di cui al capoverso 1 nel Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale. In caso contrario, deve rimborsare l'anticipo e la prestazione della Confederazione entro sei anni dal pagamento dell'anticipo.*

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della NPC decade la graduazione della prestazione del Cantone in funzione della capacità finanziaria. Lo stato del fonds-de-roulement al 1° gennaio 2008 funge da base. I fondi federali esistenti vengono mantenuti nel fondo senza computo con effetto retroattivo della prestazione cantonale.

Art. 17 Gestione dei fondi federali

¹ *Il Cantone gestisce mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presenta all'UFAG il consuntivo annuale entro fine aprile.*

² *Esso notifica all'UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente:*

- a. il saldo totale dei fondi federali;*
- b. il saldo totale dei fondi cantonali;*
- c. gli interessi maturati dei fondi federali e cantonali;*
- d. l'utilizzo degli interessi secondo l'articolo 85 capoverso 2 LAgr;*
- e. la liquidità;*
- f. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.*

³ *Esso notifica all'UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:*

- a. la liquidità;*
- b. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.*

Cpv. 2: Per il nuovo modello contabile (NMC) della Confederazione si applica il principio dell'annualità. Lo stato dei mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale interessi inclusi (debito dei Cantoni nei confronti della Confederazione) deve pertanto essere indicato entro l'inizio dell'anno.

Art. 18 Termine di disdetta per la restituzione dei fondi federali

Il termine di disdetta per i fondi federali da restituire è di tre mesi.

Art. 18a Alta vigilanza

¹ *L'UFAG esercita l'alta vigilanza. Può effettuare controlli in loco.*

² *Se nell'ambito della sua alta vigilanza l'UFAG constata violazioni di prescrizioni giuridiche, mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale indebitamente concessi o altri motivi di revoca, può ordinare che il Cantone gli restituisca l'importo indebitamente concesso.*

Art. 19-27

...

Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione

Art. 28 Menzione nel registro fondiario

¹ *Se sono concessi aiuti per la riqualificazione giusta l'articolo 86a LAgr, all'atto della cessazione della gestione dell'azienda è notificata al registro fondiario una menzione di una restrizione della proprietà di diritto pubblico, la quale vieta che la superficie e l'edificio rimasti al richiedente costituiscano elementi di un'azienda giusta l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola.*

² *La menzione è valida per la durata di vent'anni dalla cessazione della gestione dell'azienda. I costi sono a carico del richiedente. Una cancellazione di tale restrizione della proprietà prima della scadenza di tale termine è possibile solo con il consenso dell'UFAG.*

Per garantire che l'azienda non venga riavviata entro breve tempo, è indispensabile una menzione nel registro fondiario. In caso di rimborso di tutti i contributi per la riqualificazione, è possibile procedere a una cancellazione anticipata.

Onde evitare di favorire l'abbandono, per nulla auspicato dal profilo della pianificazione del territorio, di edifici agricoli per principio funzionali, la cancellazione anticipata della menzione nel registro fondiario deve essere possibile anche se l'edificio viene venduto a un'azienda vicina ai fini di un raggruppamento, evitando così la costruzione di un nuovo edificio. In tutti i casi è presupposto il consenso dell'UFAG.

Art. 29 Rimborso degli aiuti

¹ *Se la cessazione della gestione dell'azienda di un richiedente non avviene al più tardi due anni dopo il versamento degli ultimi aiuti, questi devono essere rimborsati interamente entro due anni. Viene fatturato un importo di 1'000 franchi per le spese amministrative.*

² *Se la riqualificazione viene interrotta, gli aiuti ricevuti vanno rimborsati, sempre che l'azienda continui a essere gestita. Inoltre, viene riscosso un importo di 1'000 franchi per le spese amministrative. In caso di difficoltà finanziarie non imputabili al gestore, l'UFAG può rinunciare parzialmente o interamente al necessario rimborso.*

³ *Chi, dopo aver ricevuto aiuti di riqualificazione e aver cessato la gestione dell'azienda, entro vent'anni dall'ultimo versamento riprende un'azienda e riceve contributi giusta l'ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura deve rimborsare gli aiuti di riqualificazione. Il termine per il rimborso e le spese amministrative si basano sul capoverso 1. L'importo da pagare viene dedotto dai pagamenti diretti.*

L'articolo 86a LAgr presuppone l'abbandono dell'azienda agricola. Se tale condizione non è adempiuta nei due anni successivi al versamento dell'ultimo aiuto, deve venir rimborsata la totalità degli aiuti per la riqualificazione.

Nella decisione di contribuzione viene menzionato che il Cantone è legittimato, in caso di una eventuale restituzione degli aiuti per la riqualificazione, a computare eventuali pagamenti con i pagamenti diretti.

Cpv. 3: Per principio, chi richiede aiuti per la riqualificazione non può più ricevere pagamenti diretti durante vent'anni a partire dall'ultimo versamento. Ciò vale anche se, dopo alcuni anni in un'attività non agricola, viene ripresa nuovamente la gestione di un'azienda. Entrambi i coniugi sono esclusi dai pagamenti diretti per un periodo di vent'anni, sempre che gli aiuti per la riqualificazione, inclusi gli interessi e le spese amministrative, non siano stati interamente rimborsati.

Art. 30

...

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 31 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente gli aiuti per la conduzione aziendale quale misura sociale nell'agricoltura è abrogata.

Art. 32

Abrogato dal numero IV 60 dell'ordinanza del 22 agosto 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gennaio 2008.

Art. 33 Entrata in vigore

¹ *Fatto salvo i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.*

² *La sezione 2 (art. 19–30) entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2015.*

³ *La durata di validità della sezione 2 (art. 19–30) è prorogata sino al 31 dicembre 2019.*

Allegato

Elenco delle abbreviazioni

Leggi

| | |
|------|---|
| LAgr | Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura; RS 910.1) |
| LDFR | Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11) |

Ordinanze

| | |
|-------|--|
| OIMSC | Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (RS 913.211) |
| OPD | Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti; RS 910.13) |
| OTerm | Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (ordinanza sulla terminologia agricola; RS 910.91) |

Diversi

| | |
|-----|---|
| NPC | Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni |
| USM | Unità standard di manodopera |